

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/789 del 18 marzo 1985

FIRMA DELLE PLANIMETRIE DA PARTE DI FUNZIONARI TECNICI DI UFFICI PUBBLICI E ENTI

È stato da più parti richiesto se la documentazione tecnica afferente le denunce di nuova costruzione di immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali o pubblici, possa essere sottoscritta da funzionari tecnici dipendenti dalle amministrazioni suddette, ancorché non iscritti ad albi professionali.

Al fine di facilitare il compito delle amministrazioni pubbliche e di preminente interesse pubblico, si riconosce la validità delle sottoscrizioni così apposte.

È il caso di chiarire che tra gli Enti vanno considerati, oltre alla pubblica Amministrazione, le aziende autonome, gli Enti territoriali, gli Istituti nazionali di previdenza e assistenza, gli I.A.C.P., l'ENEL; ma non gli Enti morali, quelli di sviluppo, le Casse di Risparmio e simili.

Si prega di dare assicurazione di adempimento.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE 3° REGGENTE
DIRIGENTE SUPERIORE

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/1164 del 16 aprile 1985

C.E.U. - ART. 4, COMMA 21 DELLA LEGGE 17.2.85, N. 17 NUOVO MODELLO 1

Il comma 21 dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, dispone che:

“Ai fini dell'iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, la scheda per la dichiarazione di cui all'art. 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; *essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'art. 57 dello stesso decreto*”.

Il decreto di approvazione del menzionato modello, denominato modello 1N e suddiviso in parte I (relativa all'edificio) e parte II (relativa alla singola u.i.), pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 87 del 12 aprile 1985, *dispone che il medesimo sostituisca* il Mod. 1M (CEU) ed *entri in vigore a partire dal 15 maggio 1985*.

Pertanto a decorrere da tale data le dichiarazioni ai fini dell'accertamento della proprietà immobiliare urbana a destinazione *ordinaria* dovranno essere redatte sui suddetti modelli; restano ovvia-